

temporaneamente alla votazione di più disegni di legge ma non oltre il numero di tre.

Quando però si verificassero irregolarità e segnatamente se il numero dei voti risultasse superiore in qualche urna al numero dei votanti, il presidente, apprezzate le circostanze, potrà annullare la votazione e disporre che sia tosto rifatta.

Art. 107.

Nel caso di votazione contemporanea di più disegni di legge, i deputati che intendessero astenersi dal voto per qualche legge, son tenuti a farne dichiarazione alla Presidenza prima di votare.

L'ufficio di Presidenza terrà nota delle astensioni.

Art. 108.

Nelle votazioni a scrutinio segreto l'ufficio di Presidenza dovrà sempre accertare il numero ed il nome dei votanti e degli astenuti.

Art. 109.

Il risultato della votazione della Camera è proclamato dal presidente con questa formula: *la Camera approva o la Camera respinge.*

CAPO XV.

Delle petizioni.

Art. 110.

La Commissione delle petizioni terrà per accertata la maggiore età richiesta dall'articolo 57 dello Statuto per esercitare il diritto di mandare petizioni alla Camera, qualora intervenga una, almeno, delle seguenti condizioni:

1° Che la petizione sia accompagnata dalla fede di nascita del postulante;

2° Che sia legalizzata dal sindaco del comune dove il postulante dimora;

3° Che sia presentata alla Segreteria della Camera da un deputato.

È lasciato però al postulante il diritto di valersi d'altre prove legali.

Art. 111.

Le petizioni che hanno attinenza a progetti di legge vengono trasmesse alle rispettive Commissioni.

CAPO XVI.

Delle interrogazioni, interpellanze e mozioni.

Interrogazioni.

Art. 112.

Un deputato che intenda rivolgere una interrogazione ne farà domanda per iscritto senza motivazione. Il presidente ne dà lettura alla Camera.

Art. 113.

L'interrogazione consiste nella semplice domanda se un fatto sia vero, se alcuna informazione sia giunta al Governo, o sia esatta, se il Governo intenda comunicare alla Camera documenti, che al deputato occorran, o abbia preso o sia per prendere alcuna risoluzione su oggetti determinati.

Art. 114.

Le interrogazioni saranno pubblicate nel resoconto sommario della tornata in cui furono annunziate e verranno trascritte nell'ordine del giorno della tornata successiva in poi, fino ad esaurimento.

Le interrogazioni sono poste senz'altro, e nell'ordine della loro presentazione, all'ordine del giorno della seconda tornata dopo la presentazione e delle seguenti fino ad esaurimento.

Art. 115.

In principio di seduta, il presidente darà, secondo l'ordine loro, lettura delle interrogazioni che siano iscritte nell'ordine del giorno della tornata stessa. Il Governo risponderà immediatamente, eccettochè dichiarerà di non poter rispondere o di dover differire la risposta. In quest'ultimo caso indicherà in qual giorno darà la risposta.

L'interrogante che non si trovi presente quando arrivi il suo turno, s'intende aver ritirata la sua interrogazione.

Art. 116.

Le dichiarazioni del Governo su ciascuna interrogazione potranno dar luogo a replica dell'interrogante per dichiarare se sia stato o no risposto adeguatamente alla sua domanda.

Il tempo concesso allo interrogante per siffatte dichiarazioni non potrà eccedere i cinque minuti.